

## Criteria diversi

### Assegno di separazione

Quando i coniugi si separano, il giudice stabilisce a favore del coniuge al quale non sia addebitabile la separazione e che non abbia adeguati redditi propri il diritto a ricevere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento. Per quantificarlo, occorre accertare il tenore di vita goduto dalla coppia durante la convivenza

### Assegno di divorzio

Con il divorzio, il tribunale può attribuire un assegno al coniuge che non ha mezzi adeguati, né può procurarseli. L'assegno non mira a garantire il tenore di vita precedente, ma tiene conto del contributo dato alla vita familiare, in ragione del sacrificio delle aspettative lavorative e professionali del richiedente, e al patrimonio personale e comune

# Assegno di separazione, non contano i redditi successivi alla convivenza

## Famiglie divise

Per quantificare il beneficio va considerato il tenore di vita nel matrimonio

**Giorgio Vaccaro**

Per valutare se attribuire l'assegno di separazione al coniuge (a cui non sia addebitabile la rottura) e ai figli e poi quantificarlo, il giudice deve prendere in considerazione il tenore di vita di cui la famiglia aveva goduto durante la convivenza. Questo, a prescindere dall'origine di reddito e patrimonio, per cui rilevano anche i beni nascosti al Fisco. Occorre però tenere conto solo dei redditi prodotti durante il periodo di convivenza matrimoniale, non di quelli successivi. Lo ha chiarito la Cassazione che, con l'ordinanza 25055 del 18 set-

tembre 2024, ha cassato la pronuncia d'appello proprio perché «ha fatto propria una valutazione del tenore di vita che non è allineata ai criteri normativi e giurisprudenziali indicati, in quanto ha esorbitato dal periodo di convivenza dei coniugi, prendendo in considerazione a tal fine le spese medie mensili dei due coniugi» relative anche agli anni successivi alla separazione.

La Cassazione si sofferma quindi sui criteri per determinare il tenore di vita, che è un concetto giuridico non più utilizzabile per determinare l'assegno di divorzio, ma che resta il riferimento basilare per stabilire, al momento della separazione, il contributo al coniuge che non abbia adeguati redditi propri e al quale non sia



**La valutazione del contributo va fatta a partire da tutti i beni, inclusi quelli nascosti al Fisco**

addebitabile la crisi della famiglia. Il giudice, quindi, deve accertare, «quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato». A questo fine, si legge nella pronuncia, il giudice «non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso». Ciò vale anche per determinare l'assegno per i figli, «non potendo i figli di genitori separati essere discriminati rispetto a quelli i cui genitori continuano a vivere insieme».

Per determinare il tenore di vita durante il matrimonio non si considerano invece i guadagni, le spese o i redditi dell'ex a carico del quale è posto l'assegno successivi al termine della convivenza familiare.

La Cassazione chiarisce inoltre che il diritto a ricevere l'assegno di separazione cessa quando il beneficiario intraprende una stabile convivenza. Sul punto, la giurisprudenza, modificando il precedente orientamento, oggi esclude il contributo di mantenimento anche laddove la coabitazione non sia stabile, purché sia accertata l'esistenza di una stabile relazione caratterizzata da «assistenza morale e materiale dei due partner»: la stabilità e la continuità della convivenza possono essere presunte, salvo prova contraria, se le risorse economiche dei partner sono state messe in comune; se invece manca la coabitazione, «la prova relativa all'assistenza morale e materiale tra i partner dovrà essere rigorosa».